

---

# NOTIZIARIO

*Numero 21*

*Settembre - Ottobre 2009*

[www.laprevidenza.it](http://www.laprevidenza.it)



---

*Supplemento di Laprevidenza.it – Mensile di informazione*

Reg. Trib. PT 537 del 7.12.2000 – ISSN 1724 – 5117 – Direttore Responsabile Giovanni Dami

**Versione elettronica PDF \* Copia di Laprevidenza.it Notiziario** \* E' consentita la stampa e la copia per uso esclusivamente personale. *Riproduzione vietata con qualsiasi mezzo analogico o digitale senza il consenso scritto della redazione.* I testi dei provvedimenti normativi e giurisprudenziali linkati o pubblicati non rivestono carattere di ufficialità: Laprevidenza.it declina ogni responsabilità per eventuali inesattezze.

**Redazione:** [info@laprevidenza.it](mailto:info@laprevidenza.it) – Fax 178 221 3637 \* **Editore:** Associazione La Previdenza.it – Via Giuseppe Garibaldi, 85 – 51016 Montecatini Terme (PT) – Internet Provider: Italway S.r.l. - Via Fucini, 2/b – 51010 Massa e Cozzile (PT) – **Laprevidenza.it™ è un marchio depositato.**

Hanno collaborato: *Avv. Maximilian Maria Russo, Dott.ssa Silvana Toriello, D.ssa CORBI Mariagabriella, Avv. Calogero Lo Giudice, Avv. Matteo Forconi, Avv. Rosa Rita Gallo, Avv. Valter Marchetti, Avv. Luigi Modaffari, Avv. Daniele Iarussi, Dott.ssa Rita Russo, Dott.ssa Federica Melozzi, Avv. Prof. Rocchina Staiano, Avv. Giuseppe Maria Foti, Avv. Dario Belluccio, Avv. Francesco Orecchioni*

**I Focus sono curati da:** Matteo Forconi, avvocato, Rosa Rita Gallo, avvocato, Calogero Lo Giudice, avvocato

**Il corso per la preparazione all'esame di avvocato è curato dall'avvocato Valter Marchetti del Foro di Savona e dal Dott. Daniele Vaccari.**

(\*\*) LaPrevidenza.it ringrazia tutti i professionisti ed i collaboratori che ci dedicano parte del loro prezioso tempo per fornire agli utenti una informazione puntuale e qualificata.

*Le sezioni aggiornate dell'Osservatorio - Accedi direttamente alle nostre categorie di notizie*

- [AMIANTO](#)
- [AMMORTIZZATORI SOCIALI](#)
- [ASSISTENZA – CONTRIBUTI](#)
- [DIRITTO CANONICO](#)
- [DIRITTO SANITARIO](#)
- [ESAME AVVOCATO](#)
- [GESTIONE SEPARATA INPS](#)
- [GIURISPRUDENZA UE](#)
- [INFORTUNISTICA](#)
- [LAVORO](#)
- [LEGGE E NORMATIVE](#)
- [PENSIONI](#)
- [PREMI INAIL](#)
- [PREVIDENZA COMPLEMENTARE](#)
- [RELAZIONI SINDACALI](#)
- [RIFORMA PREVIDENZIALE](#)
- [RISARCIMENTO DEL DANNO](#)
- [FAMIGLIA E MINORI](#)
- [PUBBLICO IMPIEGO](#)
- [FORUM PREVIDENZA](#)

*Questo notiziario contiene i link diretti alla notizia*

**FORUM LaPrevidenza.it – Preleva gli RSS per essere aggiornato sulle ultime discussioni**

**LaPrevidenza.it su Facebook – Iscriviti al gruppo di discussione giuridica**

### **COMUNICATO**

#### ***Funzioni e nuove utilità realizzate sull'Osservatorio***

**SOCIAL NETWORK** - Da adesso potete condividere tutti i nostri contenuti anche sulle pagine personali dei maggiori social network mondiali (*Facebook, Digg, Myspace, Reddit, Ask, Windows favorite, Yahoo, Google bookmarks, ecc...*). Basta passare il mouse sopra il simbolo + accanto alla data di ogni notizia. E' il sistema piu' semplice per condividere con i vs. amici e colleghi le novita' dell'Osservatorio. Personalizzate le vostre pagine con i contenuti **LaPrevidenza.it**

**FEED RSS** – Con I feed RSS di **tutte** le sezioni dell'Osservatorio siete in grado di scegliere le singole tematiche che riscuotono il vostro interesse sia personale che professionale. Visitate la pagina dei feeds – [www.laprevidenza.it/feeds](http://www.laprevidenza.it/feeds) – Segnalate ai vostri amici e colleghi questa nuova risorsa dell'Osservatorio!

**FORUM LaPrevidenza.it** – Per confrontarsi e partecipare alle discussioni giuridiche su tematiche di attualità. La registrazione utente viene richiesta solo in caso di pubblicazione dei post. La consultazione dei gruppi e dei singoli post è libera.

**DISCUTI LA NEWS** – **Solo gli utenti registrati** potranno inserire direttamente un commento su ogni singola notizia pubblicata sull'osservatorio. E' importante registrarsi e accedere al sito [www.laprevidenza.it](http://www.laprevidenza.it) con le proprie credenziali.

**AREA CALCOLI- LaPrevidenza.it** – La nuova sezione dell'Osservatorio prevede la possibilità di effettuare molti calcoli tra i quali: *il ravvedimento operoso, la verifica per la copertura contributiva annua (capienza), verificare il diritto alle prestazioni per i ciechi parziali e assoluti, ecc..* Vi sono alcuni calcoli di diversa utilità.

Questa sezione **a regime** conterrà oltre 150 calcoli che saranno *rilasciati e messi online mediamente ogni 15 – 20 giorni*. Sono previste funzionalità di calcolo per tutte le prestazioni degli invalidi civili, ciechi e sordomuti, per il calcolo delle maggiorazioni Inps, dell'assegno sociale, della decurtazione ai sensi della legge 335/95 e così via ..... **Al momento l'accesso è gratuito ma si consiglia comunque di registrarsi - [REGISTRAZIONE](#)**

**UTILITA' DI CALCOLO – ACCESSO DIRETTO**

*Cliccando sul link si accede direttamente alla funzione di calcolo desiderata*

**INPDAP**

[Calcolo per verificare l'età pensionabile delle donne nel pubblico a partire dal 2010](#)

**INPS – Capienza contributiva lavoratori Part-time**

[Calcolo per verificare il numero dei contributi settimanali utili a pensione dei lavoratori part time](#)

**PENSIONI INVALIDI**

[Verifica il diritto alla pensione per sordomuti](#)

[Verifica il diritto alla pensione per i ciechi assoluti per l'anno 2009](#)

[Verifica il diritto alla pensione per i ciechi parziali per gli anni dal 2002 al 2008](#)

[Verifica il diritto alla pensione per i ciechi assoluti per gli anni dal 2002 al 2008](#)

[Verifica il diritto alla pensione per i ciechi parziali per l'anno 2009](#)

[Verifica il diritto alla pensione per i sordomuti non ricoverati dal 2002 al 2009](#)

**NOTIZIARIO GIURIDICO INVIATO AGLI UTENTI REGISTRATI**

**AREA REGISTRAZIONE UTENTI**

**Notiziario numero 21**

*Settembre - Ottobre 2009*

*Aggiornamenti*

[La dichiarazione di rispetto delle categorie protette, anche se non richiesta va inclusa nell'offerta del bando](#) - Consiglio di Stato, Decisione 19.6.2009 n. 4028

[Disposizioni che riservano ai soli farmacisti il diritto di gestire una farmacia. L'interpretazione della Cgce](#) - Cgce, Sezione Grande, Sentenza C-171/07 e 172/07

[Mobbing e stalking: il dibattito è aperto](#) - Articolo di Maximilian Maria Russo

[Divieto di discriminazioni fondate sulla nazionalità. Obbligo degli operatori televisivi di destinare parte dei ricavi di esercizio al finanziamento anticipato di film europei](#) - Cgce, Sentenza 5.3.2007 C-222/07

[Aziende agricole. La rivalutazione del T.f.r. al Fondo di Tesoreria](#) - Inps, Circolare 28.7.2009 n. 104

[Aiuti di stato. Il caso Olympic Airways](#) - Cgce, Sentenza 7.7.2009 C-369/2007

[Agenzie europee che erogano servizi a sostegno dell'occupazione e dei disabili: nessun aiuto di Stato può essere concesso](#) - Tribunale Ue, Sentenza 19.7.2009 T-81, T-82, T-83

[Copertura assicurativa degli oneri relativi al danno biologico in agricoltura. Addizionale sui contributi assicurativi per gli anni 2006/2007/2008](#) - Dott.ssa Silvana Toriello

[Aiuti di Stato. Per la ristrutturazione dell'industria siderurgica polacca in parte sono incompatibili](#) - Tribunale Ue, Sentenza T- 291/06

[Alcuni perchè dei giovani impegnati nel volontariato](#) - A cura della D.ssa CORBI Mariagabriella

[La tabella Inail per l'attuale valutazione civilistica del danno biologico](#) - Calogero Lo Giudice - [Avvocatura Inail di Pisa](#)

[Straordinario del dirigente medico va pagato anche in assenza della preventiva autorizzazione della Pubblica Amministrazione](#) - Matteo Forconi e Rosa Rita Gallo - [Avvocati in Firenze](#)

[Organismi geneticamente modificati. Divieto di iscrizione nel catalogo nazionale delle varietà e](#)

***LaPrevidenza.it Notiziario n° 21 del 4.11.2009***

[deduzione di motivazioni di ordine etico o religioso - Cgce, Sentenza 16.7.2008 C-165/08](#)

[Contenzioso amministrativo in materia di sussistenza e qualificazione dei rapporti di lavoro in agricoltura - Inps, Circolare 2.9.2009 n. 105](#)

[Il contenzioso amministrativo in materia tariffaria tra dematerializzazione del cartaceo ed interattività con il cliente - Dott.ssa Silvana Toriello](#)

[News fiscali post manovra estiva 2009 - News fiscali post manovra estiva 2009](#)

[Contenzioso in materia di classificazione tariffaria. Possibilità di proporre i ricorsi online. Realizzazione del nuovo applicativo - Dott.ssa Silvana Toriello](#)

[Sistema di raccolta e di riciclaggio di imballaggi usati in Germania. Abuso di posizione dominante - Cgce, 16.7.2009 C-385/07 P](#)

[Competenza, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale - Cgce, Sentenza 16.7.209 C-168/08](#)

[Gli istituti di credito devono sempre garantire il diritto di accesso ai propri dati personali - Garante per la protezione dei dati personali, Provvedimento 23.7.2009](#)

[Terza età, pianeta saggezza: un mondo da conoscere - Articolo a cura D.ssa Mariagabriella CORBI](#)

[Al dipendente delle Poste rapinato più volte spettano la rendita ed il risarcimento del danno a carico dell'INAIL - Cassazione sezione lavoro, 5212/2009](#)

[Posizione dominante: Il caso Legrand – Schneider - Cgce, sezione grande, 16.7.2009 C-440/07 P](#)

[Appalti pubblici di forniture e di servizi – Casse pubbliche di assicurazione malattia – Organismi di diritto pubblico – Amministrazioni aggiudicatrici - Cgce, Sentenza 11.6.2009 C-300/07](#)

[Gli avvocati della pubblica amministrazione devono essere cancellati dall'elenco speciale qualora svolgano funzioni incompatibili con il loro incarico - Cassazione civile, Sezioni Unite 19.8.2009 n.18539 - Avv. Valter Marchetti](#)

[Assegno di invalidità: l'obesità non sempre garantisce il diritto alla rendita - Cassazione, Sez. lavoro, 12.5.2009 n. 10860](#)

[Cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale – Competenza giurisdizionale ed esecuzione delle decisioni – Regolamento \(CE\) n. 44/2001 – Nozione di luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto -Cgce, 16.7.2009 C-189/08](#)

***LaPrevidenza.it Notiziario n° 21 del 4.11.2009***

Istituto dell'adesione al P.v.c.: normali formalità nell'azione di controllo - *Articolo a cura D.ssa Mariagabriella CORBI*

Mancata ripartizione del costo dello smaltimento dei rifiuti in funzione della loro effettiva produzione. La compatibilità con il principio del chi inquina paga - *Cgce, 16.7.2009 C-245/08*

La separazione dei coniugi con addebito - *Articolo dell'avv. Luigi Modaffari, foro di Brescia*

Termine di prescrizione sui controlli veterinari delle carni e conseguente responsabilità di uno Stato membro - *Cgce, 24.3.2009 n. C-445/06*

Ricorsi giudiziari in materia di invalidità civile: obbligatoria la presenza del medico legale Inps - *Inps, Circolare 30.7.2009 n. 93*

Prestazione di servizi di telecomunicazione, detraibilità e rimborso dell'Iva assolta a monte - *Cgce, 2.7.2009 C-377/08*

Diritto alla pensione di reversibilità e totalizzazione - *Cassazione civile 4.5.2009 n. 10234*

Relazione tra l'educazione dei figli ed i delitti commessi da questi ultimi - *Cassazione civile, Sez. III, 28 agosto 2009, n.18804 - Avv. Valter Marchetti*

Fondo unico di giustizia legge 133/2008: pubblicato il regolamento di attuazione - *Ministero dell'Economia e delle Finanze, Decreto 30.7.2009 n. 127*

In tema di responsabilità extracontrattuale della Comunità: il caso Selex - *Cgce, Sentenza 16.7.2009 C-481/07 P*

Pensione di anzianità e vecchiaia: ecco le regole per tornare al lavoro dopo il pensionamento - *Inps, Circolare 10.7.2009 n. 89*

Codice doganale comunitario. La valenza del verbale come importo dei dazi da corrispondere a norma di legge - *Cgce, Sentenza 16.7.2009 C-126/08*

Emersione lavoro irregolare nell'attività di assistenza e di sostegno alle famiglie e reati connessi alla dichiarazione di ospitalità di cui all'art. 7 T.U. Immigrazione - *Ministero dell'Interno, 15.9.2009 n. 5714*

I mezzi di ricerca della prova. Ispezione, perquisizione, sequestro probatorio, intercettazione - *Preparazione all'esame di avvocato - Avv. Valter Marchetti*

La responsabilità civile del difensore per non avere interrotto i termini di prescrizione. Il mandato alle liti - *Corte di appello di Firenze, Sezione I civile, sentenza 19.1.2009 n. 60*

***LaPrevidenza.it Notiziario n° 21 del 4.11.2009***

[Appalti pubblici di forniture e di servizi a casse pubbliche di assicurazione malattia. Il bando di gara e le consulenze dettagliate offerte ai pazienti - Cgce, Sentenza 11.6.2009 C-300/07](#)

[Il difficile rapporto tra politica, economia, fede e scienza - Articolo di Sergio Sabetta](#)

[Requisiti minimi per le polizze assicurative a tutela dei soggetti partecipanti alle sperimentazioni cliniche dei medicinali - Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, Decreto 14.7.2009](#)

[Aiuti di Stato e nozioni di creazione di posti di lavoro e di calcolo dell'incremento del numero di posti di lavoro - Cgce, Sentenza 2.4.2009 C-415/07](#)

[Restituzione all'importazione e sanzioni per assenza di prova dell'espletamento delle formalità di immissione in consumo nel paese di destinazione - Cgce, Sentenza 19.3.2009 c-77/08](#)

[Esame avvocato. Prova scritta. Traccia di diritto penale numero 2 - A cura di Valter Marchetti](#)

[DNA Lavoro occasionale accessorio. Rilascio procedura on line - D.ssa Silvana Toriello](#)

[Guardia di Finanza: requisiti per il diritto a pensione e modalità di attribuzione delle voci di natura pensionabile - Inpdap, Circolare 18.9.2009 n. 18](#)

[Esame avvocato. Schemi e appunti di diritto ecclesiastico - Preparazione all'esame di avvocato a cura del Dott. Daniele Vaccari](#)

[La libertà del malato di curarsi come desidera cozza con la imminente legge sul testamento biologico - Tar Lazio, Sentenza n.8569 del 2009 - Avv. Valter Marchetti](#)

[Breve excursus delle principali disposizioni che disciplinano la figura del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nel D.lgs 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni - Articolo della D.ssa Silvana Toriello](#)

[Permesso di soggiorno per lavoratore turco: illegittima la richiesta di oneri amministrativi superiori a quelli richiesti ai cittadini comunitari - Cgce, 17.9.2009 C-242/06](#)

[In tema di stalking, differenze di reato tra minacce e molestie - Tribunale di Napoli, VI sezione, Sentenza 30.6.2009](#)

[Regime di aiuti istituito dalle autorità italiane a favore di società recentemente quotate in borsa: ancora una condanna per lo Stato - Tribunale Ue, 4.9.2009 T-211/05](#)

[Esercito: requisiti per il diritto a pensione e modalità di attribuzione delle voci aventi natura pensionabile - Inpdap, Circolare 18.9.2009 n. 19](#)

***LaPrevidenza.it Notiziario n° 21 del 4.11.2009***

Il mediatore che assume il mandato nei confronti di terzi è tenuto a risarcire il danno cagionato ad altrui nell'attività svolta - Cassazione civile, sez. III, sentenza 14.7.2009 n. 16382

Professione forense: le osservazioni del Garante in merito alle restrizioni alla concorrenza dopo la riforma - Autorità Garante della concorrenza e del mercato, Decisione 16.9.2009 AS/602

Aiuti di Stato ai Paesi Bassi per attività finanziarie internazionali. La tutela del legittimo affidamento e principio della parità di trattamento - Cgce, 17.9.2009 C-519/07

Il collocamento dei lavoratori dello spettacolo - Enpals, Circolare 1.9.2009 n. 16

Professione forense. Apporre la scritta fuori dallo studio prima consulenza gratuita è davvero contrario alla correttezza ed al decoro professionale? - Autorità garante per la concorrenza, provvedimento 27.6.2009 I-719 - Nota di Valter Marchetti, avvocat

Il Consiglio di Stato sull'appalto di servizi e sul mancato invito alla trattativa privata - Consiglio di Stato, 19.5.2009, n. 3080 - Breve nota dell'Avv. Daniele Iarussi

Utilizzo di un bene immobile destinato a villeggiatura tra più titolari. Il criterio di collegamento fiscale - Cgce, 3.9.2008 C-37/08

Danni da trasfusione: pubblicato il regolamento di esecuzione con i criteri transattivi per i soggetti che hanno instaurato azioni di risarcimento ancora pendenti - Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Decreto 28.4.2009 n. 132

Condannata la repubblica di Malta per aver autorizzato la caccia di specie durante la fase migratoria - Cgce, 10.9.2009 C-76/08

Profili internazionalistici del diritto ecclesiastico - Preparazione all'esame di avvocato - A cura del Dott. Daniele Vaccari

Responsabilità di una società madre per comportamenti anticoncorrenziali delle proprie controllate - Cgce, Sentenza 10.9.2009 C-97/08 P

La giurisdizione del giudice ordinario in materia di decadenza della nomina a direttore generale dell'Istituto Superiore di Sanità - Consiglio di Stato, 19.6.2009, n. 4081 - Breve nota dell'Avv. Daniele Iarussi

Virus H1N1. Misure urgenti in materia di profilassi vaccinale dell'influenza pandemica A  
Ministero del Lavoro, della salute e delle politiche sociali

***LaPrevidenza.it Notiziario n° 21 del 4.11.2009***

[Aeronautica Militare: subentro dell'Inpdap nella gestione dei trattamenti di quiescenza e indennità di buonuscita - Inpdap, Circolare 18.9.2009 n. 20](#)

[Libertà di stabilimento e libera circolazione dei capitali – Imposta sulle società – Acquisto di quote sociali di una società di capitali - Cgce, 17.9.2009 C-182/08](#)

[Violazione dei doveri familiari da parte di un padre di famiglia: è applicabile la regola della responsabilità aquiliana? - Tribunale di Messina, sent. 11 settembre 2009, G.U. Dott.ssa Rita Russo](#)

[Provvidenze in favore dei grandi invalidi per l'anno 2009 - Ministero della Difesa, Decreto 17.7.2009](#)

[Assicurazione auto: la cessione ex lege dei diritti della persona in favore di un organismo di previdenza sociale e l'azione di regresso contro l'assicurazione del presunto responsabile - Cgce, 17.9.2009 C-347/08](#)

[Semplificate le procedure di ingresso in Italia per i ricercatori stranieri - Articolo Dott. Federica Melozzi](#)

[Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee - Decreto Legge 25.9.2009 n. 135](#)

[Protezione in uno Stato membro di un'indicazione di provenienza geografica di un altro Stato membro. Il caso Bud - Cgce, Sentenza 8.9.2008 C-478/07](#)

[Obblighi del datore di lavoro in caso di procedura di informazione e consultazione del personale in caso di licenziamenti collettivi - Cgce, 16.7.2009 C-12/08](#)

[La portabilità del numero telefonico deve avvenire in pochi giorni - Consiglio di Stato, sezione VI, ordinanza 14.9.2009 n. 4602](#)

[Il calcolo del danno biologico lieve o micropermanente: recente intervento della Suprema Corte - Cass. civ., 13.5.2009, n. 11048 dell'Avv. Daniele Iarussi](#)

[La Cassazione sulla valenza dell'inerzia del lavoratore non trattenuto in servizio - Nota dell'Avv. Daniele Iarussi a Cass. Civ., Sez. Lav., 28.4.2009, n. 9924](#)

[Prestazioni in natura destinate a coprire il rischio di mancanza di autonomia e residenza in uno Stato membro diverso dallo Stato competente - Cgce, 16.7.2009 C-208/07](#)

[Determinazione delle misure del contributo di solidarietà al Fondo pensioni lavoratori dipendenti per il triennio 2008-2010. Articolo 25 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 - D.p.c.m. 28.8.2009](#)

Emozione ed attrazione - Terza età: sfera emotiva – affettiva - Articoli a cura Dott.ssa Mariagabriella CORBI

Le scommesse su internet possono essere vietate dagli Stati membri poichè la legge comunitaria non osta alla promulgazione di tali norme - Cgce, Grande Sezione, sentenza 8.9.2009 C-42/07

Sull'appalto di servizi e sul mancato invito alla trattativa privata - Breve nota dell'Avv. Daniele Iarussi a Consiglio di Stato, 19.5.2009, n. 3080

Titolarità del diritto al disegno o modello comunitario: il disegno o modello creato su commissione - Cgce, Prima sezione, 2.7.2009 C-32/08

I termini d'impugnazione della cancellazione dagli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli

(Nota dell'Avv. Daniele Iarussi a Cass., Sez. Lav., 5.6.2009, n. 13092)

La ripartizione, tra il committente e l'appaltatore, degli obblighi di sicurezza derivanti dalla disciplina antinfortunistica

Partita di calcio in oratorio, infortunio per contrasto di gioco, nessun risarcimento

(Cassazione civile, 28 settembre 2009, n. 20743 - Avv. Valter Marchetti)

Acquisizione del diritto alla pensione di invalidità permanente durante il congedo parentale - Parità di trattamento tra uomini e donne (Cgce, 16.7.2009 C-537/07)

Le SS.UU. sul termine di decadenza per l'esercizio del diritto all'adeguamento della prestazione previdenziale (Breve nota dell'Avv. Daniele Iarussi a Cass. Sez. Un., 29.5.2009, n. 12720.)

Misure di agevolazione fiscale relative ai marittimi occupati a bordo di navi immatricolate nel registro internazionale danese (Cgce, 9.7.2009 C-319/07)

Il dipendente pubblico diligente può svolgere attività di amministratore condominiale

(Corte dei Conti, sezione Prima centrale, sentenza 16.9.2009 n. 554)

Precari della scuola: firmato il decreto applicativo (Decreto Ministero Istruzione 29.09.2009 n. 82 - Rocchina Staiano)

Volo cancellato: giudice competente a ricevere il ricorso (Corte di giustizia europea, Quarta Sezione, 9 luglio 2009 - Brevi note del P. Avv. Giuseppe G.M. Foti)

Brevi note sulla dichiarazione di nascita ed il riconoscimento dei figli da parte di genitori stranieri non regolarmente soggiornanti (Commento a due recenti provvedimenti della Regione Piemonte e

[della Regione Puglia - Avv. Dario Belluccio\)](#)

[Concorsi: il voto numerico non soddisfa l'obbligo della motivazione \(Consiglio di Stato, decisione 1.9.2009 n. 5145, nota dell'avv. Luigi Modaffari\)](#)

[Illecita maggiorazione di prezzo extra lega sulla produzione di piatti di acciaio. Il caso Thyssen \(Tribunale Ue, 1.7.2009 T-24/07\)](#)

[La qualifica di operatore professionale coordinatore in ostetricia non può essere concessa se non è stata acquisita la qualifica di ostetrica capo con il previgente ordinamento ospedaliero \(Consiglio di Stato, sezione quinta, 18.8.2009 n. 5600\)](#)

[Mancato versamento della tassa di rinnovo: richiesta di restitutio in integrum \(Tribunale Ue, 13.5.2009 T-136/2008\)](#)

[Spunti per una riflessione sugli obblighi del datore di lavoro e la delega di funzioni nel D.lgs 81/2008 e 106/2009 - A cura della Dott.ssa Silvana Toriello](#)

[Ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di licenziamenti collettivi. La Direttiva 98/59/CE, la tutela ed informazione dei lavoratori - Cgce, 10.9.2009 C-44/08](#)

[Inpdap subentra nella gestione delle attività pensionistiche della Marina Militare](#)

[Condanna al risarcimento danni: rapporti tra il giudicato penale e quello civile - Cassazione, sezione terza, sentenza 9.7.2009 n. 16113](#)

[Diritto del padre lavoratore dipendente ad usufruire dei risposi giornalieri qualora la madre non possa accudire la prole - \(Inps, Circolare 15.10.2009 n. 112\)](#)

[Internet ed e-mail sul luogo di lavoro. Giusto bilanciamento tra il potere di controllo della Pubblica Amministrazione ed il diritto alla segretezza della corrispondenza - \(A cura di Valter Marchetti\)](#)

[L'indennità Speciale Annuale non spetta agli invalidi per servizio - \(Corte dei Conti, Sezioni Riunite 23.7.2009 5/2009/QM\)](#)

[L'espropriazione forzata e gli effetti processuali dell'intervenuta usucapione di terzi - \(Breve nota dell'Avv. Daniele Iarussi a Cass. civ., 8.5.2009, n. 10609\)](#)

[La valenza dell'inerzia del lavoratore non trattenuto in servizio: l'intervento della Suprema Corte \(Nota dell'Avv. Daniele Iarussi a Cass., Sez. Lav., 28.4.2009, n. 9924\)](#)

[Status di impresa operante in economia di mercato e termini concessi alle imprese per presentare](#)

***LaPrevidenza.it Notiziario n° 21 del 4.11.2009***

[osservazioni](#) - (Cgce, 1.10.2009 C-141/08)

[Equiparazione tra classi delle lauree di cui all'ex decreto n. 509/1999 e classi delle lauree di cui all'ex decreto n. 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi](#) - (Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Decreto 9.7.2009)

[Ancora in tema di sicurezza sul lavoro, infortuni e responsabilità civile del titolare della posizione di garanzia](#) - (Breve nota dell'Avv. Daniele Iarussi a Cass. 25.6.2009, n. 26391)

[Differimento di 12 mesi degli automatismi stipendiali per il personale in regime di diritto pubblico](#) (Inpdap, Nota Operativa 13.10.2009 n. 52)

[Fissazione da parte delle banche austriache dei tassi creditori e debitori: il Club Lombard condannato dalla Corte](#) - (Cgce, seconda sezione 24.9.2009)

[Assoggettamento integrale ad imposta del premio previdenziale integrativo per i lavoratori frontalieri](#) - (Cgce, 10.9.2009 C-269/07)

[Condizioni reddituali paritarie ai fini della concessione dell'assegno di divorzio](#) - (Cassazione civile, sez. I, sentenza 17.7.2009 n. 16800)

[Rimborso dei maggiori oneri sostenuti dalle aziende del settore del trasporto pubblico nell'anno 2006](#) - (Inps, Circolare 6.10.2009 n. 109)

[Trasferimento del lavoratore: somme corrisposte dal datore sono reddito tassabile](#) - Cassazione civile, sez. tributaria, sentenza 12.03.2009 n. 5962 - Rocchina Staiano

[Dirigente e preposto e sicurezza del lavoro](#) - Dott.ssa Silvana Toriello

[Franchigia dei dazi all'importazione. Spedizioni effettuate direttamente da uno Stato terzo ad una persona che si trova nella Comunità](#) - Cgce, 2.7.2009 C- 7-08

[Sul trasferimento di un militare](#) - TAR Campania-Napoli, sez. VI, sentenza 28.01.2009 n. 459 - Rocchina Staiano

[Aiuti di Stato sotto forma di esenzioni e prestiti a tasso agevolato. La condanna della Corte europea alla ASM](#) - Tribunale Ue, 11.6.2009 T-189/03

[Innalzamento dei requisiti anagrafici delle lavoratrici ai fini della pensione di vecchiaia o contributivo](#) - Inpdap, Nota Operativa 7.10.2009 n. 50

[Danni da mobbing e competenza del giudice](#)

***LaPrevidenza.it Notiziario n° 21 del 4.11.2009***

Tribunale di Taranto, sentenza 22.1.2009 - Rocchina Staiano

[Sanzione amministrativa e autonoma opposizione](#)

Cassazione civile, SS.UU., sentenza 30.09.2009 n. 20929

[Marchi di fabbrica o di commercio identici o simili ad un emblema di Stato - Rappresentazione di una foglia d'acero](#)

Cgce, 16.7.2009, C-202/08 P e C-208/08 P

[Fisco: in arrivo maggiori controlli anche per le famiglie fiscali - Accertamenti fiscali delle persone fisiche - \(Articoli a cura D.ssa Mariagabriella CORBI\)](#)

[L'interpretazione del regolamento del personale predisposto dal datore di lavoro - \(Cassazione 28.6.2009 n. 14864 - Nota dell'Avvocato Daniele Iarussi\)](#)

[CIG in deroga: istruzioni operative e procedurali. La circolare n. 75 del 26 maggio 2009 - \(Inps, messaggio 15.6.2009 n. 13613\)](#)

[Competenza giudiziaria ed esecuzione delle sentenze. Ambito di applicazione in materia di fallimenti - \(Cgce, Sentenza 2.7.2009 C-111/08\)](#)

[Danno per compromissione psichica della sessualità. La valutazione va effettuata in via equitativa - \(Cassazione civile Sez. III, 11.6.2009, n. 13547\)](#)

[La responsabilità omissivo-colposa del datore di lavoro per violazione degli obblighi in tema di sicurezza nell'ambiente di lavoro - \(Breve commento dell'Avv. Daniele Iarussi a Cass. pen., 9.7.2009, n. 28197\)](#)

[Mandato di arresto europeo. Motivo per la non esecuzione - \(Cgce, Sentenza 6.10.2008 C-123/08\)](#)

[Concorso omissivo in peculato per sindaci revisori e componenti del collegio sindacale - \(Cassazione Penale, 15.5.2009, n. 20515\)](#)

[Notificazione e comunicazione di atti extragiudiziali al di fuori di un procedimento giurisdizionale - \(Cgce, Sentenza 25.6.2009 C-14/08\)](#)

[Rivalutazione straordinaria dell' 8,68% per rendite Inail e indennizzi in capitale - \(Inail, Circolare 7.7.2009 n. 37\)](#)

[CITES: definizione delle posizioni da adottare a nome della Comunità in un organismo istituito da un accordo - \(Cgce, 1.10.2009 C-370/07\)](#)

***LaPrevidenza.it Notiziario n° 21 del 4.11.2009***

I benefici per esposizione alle fibre di amianto si attivano in conseguenza di una esposizione ultradecennale ed in presenza di un rischio morbigeno escludendo attività lavorative diverse - (Corte di Cassazione Sezione Lavoro Civile, Ordinanza del 6.5.2009)

Sulla definizione giurisprudenziale del mobbing - (TAR Campania-Napoli, sez. VI, sentenza 29.6.2009 n. 3585 - Rocchina Staiano )

Accademia militare: violazione delle consegne e danneggiamento di arredi e materiale informatico causati da incendio doloso: inevitabile condanna al pagamento dei danni causati all'erario - (Corte dei Conti Toscana, Sentenza 14.9.2009 n. 521)

Lecito pubblicare la sanzione disciplinare inflitta all'avvocato - (Cassazione civile , sez. III, sentenza 29.9.2009 n. 20819 - Rocchina Staiano)

Nozione di scorta quale misura transitoria da adottare nel settore dello zucchero in favore dei nuovi Stati membri - Tribunale Ue, 2.10.2009 T-24/05

Internet ed e-mail sul luogo di lavoro. Giusto bilanciamento tra il potere di controllo della Pubblica Amministrazione ed il diritto alla segretezza della corrispondenza - A cura di Valter Marchetti

L'indennità Speciale Annuale non spetta agli invalidi per servizio - Corte dei Conti, Sezioni Riunite. 23.7.2009 5/2009/QM

Richieste di compensazione pecuniaria rivolte dai passeggeri alle compagnie aeree in caso di cancellazione dei loro voli - (Cgce, 9.7.2009 C-204/08)

Attraversamento sulle strisce e responsabilità dell'automobilista - (Cassazione civile , sez. III, sentenza 30.9.2009 n. 20949 - Rocchina Staiano)

Associazione professionale e reddito derivante dalla comunione dei proventi - (Cassazione, Sezione Tribunale, Ordinanza 1.6.2009 n. 12777)

L'attività di pubblicità esterna svolta da un partito politico di uno stato membro non può essere considerata come attività economica - (Cgce, 6.10.2008 C-267/08)

La sussistenza del vincolo di subordinazione nella giurisprudenza di legittimità - (Cassazione 7.9.2009 n. 19271 - Breve commento dell'Avv. Daniele Iarussi)

In tema di bancarotta fraudolenta per distrazione - (Cassazione penale, 12.5.2009 - 23.9.2009)

Giro di vite della Cassazione in tema di assemblee sindacali in orario di lavoro - (Cassazione, sezione lavoro , 26.5.2009 - Avv. Francesco Orecchioni)

Contributi finanziari della Comunità al Fondo internazionale per l'Irlanda - (Cgce, 3.9.2009 C-166/07)

Composizione e modalità di funzionamento del Nucleo di valutazione della spesa previdenziale - (Ministero del Lavoro, Decreto 26.8.2009)

In tema di legislazione applicabile ai contratti di noleggio tra più Stati membri - (Cgce, Sentenza

6.1.2009 C-133/08)

Dimissioni, esistenza del rapporto di lavoro antecedente e qualifica superiore - (Cassazione, sezione lavoro, ordinanza 13 luglio - 23 settembre 2009, n. 20519)

Danni da emotrasfusioni: la procedura per accedere alla transazione risarcitoria - (Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, circolare 20.10.2009 n. 28)

La notificazione ai controinteressati del ricorso amministrativo: nullità tout court qualora sia effettuata nella sede di lavoro del destinatario ma non a mani proprie - (Consiglio di Stato, 17.9.2008 n. 4400 - Nota dell'Avv. Daniele Iarussi)

In tema di limitazione del rischio di emissioni radioattive in immobili provenienti da centrale nucleare - (Cgce, Grande Sezione, 27.10.2009 C-115/08)

Il comportamento illegittimo della P.A. che provoca la mancata assegnazione di un appalto autorizza il danneggiato alla richiesta del danno curriculare - (Tar Lazio, Sentenza 18.7.2009 n. 7103)

Modalità di applicazione, criteri e condizioni di accettazione da parte degli enti previdenziali degli accordi sui crediti contributivi - Ministero del Lavoro della salute e delle politiche sociali, Decreto 4.8.2009

Regolamento condominiale: alcune precisazioni sui limiti e i divieti - Cassazione, Sezione seconda civile, Sentenza 1 aprile – 18 settembre 2009, n. 20237

Disciplina relativa all'attuazione e alla gestione del Fondo di garanzia. Il Fondo di credito per i nuovi nati - D.p.c.m. 10.9.2009

Una amicizia particolare può costare la separazione con addebito - A cura della D.ssa Mariagabriella CORBI

## **Approfondimenti**

### **La Tabella INAIL per l'attuale valutazione civilistica del danno biologico**

*(Nota di Calogero Lo Giudice a sentenza Tribunale di Montepulciano n.149/2009)*

La causa, decisa dal Tribunale di Montepulciano il 19/6/2009 con la sentenza n.149/2009, desta anzitutto interesse per la ripartizione del quantum risarcitorio tra Inail e lavoratore infortunato, in seguito all'orientamento recentemente espresso dalle SS.UU. In tema di danno non patrimoniale (nn.26972,26973,26974,26975/2008) e in applicazione delle riconsiderate Tabelle milanesi per la liquidazione del danno derivante da lesione alla integrità psico-fisica e dalla perdita del rapporto parentale (Tabelle 2009).

Nella specie, si trattava di decidere della pretesa risarcitoria di parte attrice e di quella surrogatoria dell'Inail, in relazione alle lesioni all'occhio sinistro subite dal lavoratore infortunato nell'incidente stradale avvenuto il 25/6/2002.

Per il CTU – come si legge nella sentenza – l'attore, “ in conseguenza del sinistro, ha subito lesioni consistite in una invalidità temporanea totale per 30 giorni e parziale, al 50%, per 265 giorni, con postumi permanenti costituiti da una gravissima compromissione della funzione visiva dell'occhio sinistro, con diminuzione di volume del bulbo e strabismo”. Ha, quindi, quantificato nel “ 25% il danno biologico, comprensivo del danno alla capacità lavorativa generica, del danno estetico e del danno alla vita di relazione”: percentuale questa inferiore rispetto al “35%, in applicazione delle tabelle INAIL, trattandosi di infortunio sul lavoro”.

Escluso il concorso di colpa dell'attore, il Tribunale di Montepulciano, passando alla determinazione del risarcimento dovuto all'infortunato, ha rilevato anzitutto, “facendo applicazione dell'insegnamento della S.C. (Cass. Sez.III, n.10035 del 2004), che la norma di cui all'art.10 D.P.R. n.1124 del 1965, commi 6 e 7, prevede che il risarcimento spettante all'infortunato sul lavoro o ai suoi aventi diritto sia dovuto solo nella misura differenziale, derivante dal raffronto tra l'ammontare complessivo del risarcimento e quello delle indennità liquidate dall'INAIL in dipendenza dell'infortunio, al fine di evitare una ingiustificata attribuzione in favore degli aventi diritto, i quali, diversamente, percepirebbero, in relazione al medesimo infortunio, sia l'intero danno, sia le indennità. Tale danno differenziale deve essere, quindi, determinato sottraendo dall'importo del danno complessivo (liquidato dal giudice secondo i principi ed i criteri di cui agli artt. 1223 e ss, 2056 ss, c.c.) quello delle prestazioni liquidate dall'Inail, riconducendolo allo stesso momento cui si riconduce il primo, ossia tenendo conto dei rispettivi valori come attualizzati alla data della decisione”.

“Circa la quantificazione del danno -ha aggiunto il Tribunale – è noto che la S.C., con la sentenza n.26972/2008 delle SS.UU. Civili, si è recentemente pronunciata in modo innovativo sui criteri dei quali si deve fare applicazione ai fini del risarcimento del danno alla persona, ed in particolare del danno extrapatrimoniale, che ...si identifica con il danno determinato dalla lesione di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica... e che ...costituisce categoria unitaria non suscettiva di divisione in sottocategorie..., precisando che ...il riferimento a determinati tipi di pregiudizio, in vario modo denominati (danno morale, danno biologico, danno da perdita del

***LaPrevidenza.it Notiziario n° 21 del 4.11.2009***

rapporto parentale), risponde ad esigenze descrittive, ma non implica il riconoscimento di distinte categorie di danno...”.

Muovendo dalla percentuale del 25%, indicata dal CTU, secondo il Tribunale, “facendo applicazione della recente tabella adottata presso il Tribunale di Milano, che ha proceduto al calcolo del punto di invalidità in modo unitario, quanto al danno non patrimoniale, in relazione ai nuovi criteri dettati dalla citata pronuncia della S.C., l’importo totale del risarcimento dovuto all’attore per danno extrapatrimoniale deve pertanto individuarsi in quello di € 100.131,00 per invalidità permanente (punto di invalidità pari ad € 4.768,15 con demoltiplicatore 0,840) e di € 16.250,00 per invalidità temporanea (sulla base di € 100,00 per ogni giornata di invalidità totale), calcolata sempre in base ad una liquidazione equitativa del danno, ed oltre ad € 154,92 per spese riconosciute, per un totale di € 116.535,92. A tale somma deve essere aggiunta, in base al criterio di risarcimento costantemente riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità, quella per interessi su tale somma, come devalutata alla data del fatto ed annualmente rivalutata, pari in totale ad € 41.683,15. Il totale dovuto per risarcimento, in base ai criteri civilistici, deve dunque essere indicato in quello di € 158.219,07.

Avendo l’Inail erogato prestazioni per complessivi € 151.092,75 , per il Tribunale “l’importo del danno differenziale da riconoscere all’attore è dunque di € 7.126,32 , somma sulla quale saranno dovuti gli interessi legali dalla data della presente sentenza”.

(Per la nuova impostazione del problema del danno non patrimoniale e del danno differenziale cfr.in [www.LaPrevidenza.it](http://www.LaPrevidenza.it) Calogero Lo Giudice, “La svolta del codice delle assicurazioni private in tema di danno non patrimoniale” e “La surroga dell’Inail dopo il codice delle assicurazioni private”).

In sintesi, bisogna dire che la giurisprudenza, finora, (tra le tante, Tribunale di Bassano del Grappa, Sez. Lav. n.59/05 del 24/1/2006; Tribunale di Vicenza, Sez. Lav. n.321/06 del 4/1/2007 ; Tribunale di Terni n.148/08 del 12/6/2008), pur escludendo che il raffronto tra l’ammontare civilistico del danno e l’importo delle prestazioni erogate dall’Inail potesse essere operato posta per posta di danno, ha ammesso il separato riconoscimento all’infortunato dei c.d. Pregiudizi complementari (danno morale, danno biologico temporaneo, danno dinamico-esistenziale), perché non avrebbero trovato corrispondenza nell’indennizzo pubblico.

Per il Tribunale di Montepulciano, invece, dal momento che le SS.UU. Del 2008 hanno espunto ogni possibile frammentazione, ai fini risarcitori, del danno non patrimoniale, la surroga dell’INAIL è esercitabile ed il danno differenziale è riconoscibile, raffrontando complessivamente ed unitariamente i rispettivi ristori (civilistico e previdenziale), senza la prededuzione a favore dell’infortunato di quelle che sono, non categorie diverse, ma mere componenti del danno non patrimoniale di tipo biologico.

Se interessante è questa nuova soluzione prospettata dal Tribunale di Montepulciano, meritevole di approfondimento è un altro passo della sentenza n.149/2009, per l’attualità della questione sollevata e per i conseguenti riflessi pratici: si tratta della estensibilità della Tabella INAIL delle

***LaPrevidenza.it Notiziario n° 21 del 4.11.2009***

menomazioni alla valutazione del danno alla integrità psico-fisica, in ambito civilistico.

L'attore, come risulta dalla sentenza, ha contestato la percentuale di invalidità utilizzata per il calcolo civilistico del danno: 25% indicata dal CTU, anziché 35% in applicazione della Tabella Inail.

Le conseguenze sono facilmente intuibili e non occorre, certamente, spiegarle.

Secondo il Tribunale, “quanto alla percentuale del danno, l'eccezione dell'attore appare infondata, non potendosi ritenere applicabili, ai fini della liquidazione del danno civilistico in caso di infortunio sul lavoro, parametri di calcolo diversi da quelli ordinari, sia perché una simile applicazione determinerebbe una disparità di trattamento non giustificata, sia per la mancanza di omogeneità tra le due tabelle di determinazione del danno”.

Per completare il passo fatto dalle SS.UU. Del 2008, le tabelle valutative dell'onnicomprendente danno non patrimoniale di tipo biologico vanno, certamente, riviste: in attesa, però, non è possibile non tenere conto delle differenze e delle conseguenze dell'applicazione di una piuttosto che di un'altra tabella, per cui s'impone l'esigenza di razionalizzare, uniformare e rendere più certa la valutazione del danno alla integrità psico-fisica.

Nella stragrande maggioranza dei casi, se non in tutte le cause di risarcimento del danno alla persona, il CTU quando indica una determinata percentuale di danno biologico non menziona la tabella di riferimento.

Dal momento che potrebbe risultare una differente valutazione, è necessario giustificare l'utilizzo di uno rispetto ad un altro barème medico-legale.

Nella fattispecie esaminata dal Tribunale di Montepulciano s'impone, poi, una ulteriore considerazione.

Spesso accade che la valutazione civilistica sia inferiore rispetto a quella eseguita in ambito Inail, in base al Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale 12/7/2000 (in G.U. Supplemento ordinario n.172 del 25/7/2000 – Serie Generale).

In tal caso, deve sostenersi che è palesemente illogico ritenere che la stessa menomazione, in ambito civilistico/risarcitorio venga stimata, dal punto di vista medico-legale, in misura inferiore rispetto all'ambito previdenziale/indennitario.

In altre parole, considerando il caso oggetto di causa, è assurdo ritenere che la valutazione Inail sia del 35%, mentre quella civilistica del 25%.

***LaPrevidenza.it Notiziario n° 21 del 4.11.2009***

La stessa menomazione non può essere espressa dal medico legale in un diverso numero percentuale, a seconda del settore di riferimento (indennitario ovvero risarcitorio): quel che può comprensibilmente variare è il quantum risarcitorio ed indennitario (a seconda dell'ambito operativo), non l'accertamento e la valutazione medico-legale della medesima menomazione, anche perché il danno biologico, il danno al "valore uomo" non può che essere unico, oltre che unitario, secondo il recente insegnamento delle SS.UU. Unitario, nel senso che è esclusa ogni frammentazione al suo interno; unico, nel senso che il danno biologico civilistico e quello ristorato dal sistema previdenziale non sono ontologicamente diversi. (Sulla omogeneità tra titoli indennitari e risarcitori cfr. in [www.LaPrevidenza.it](http://www.LaPrevidenza.it), Calogero Lo Giudice, "La surroga dell'Inail ...").

La verità è che la mancanza di tabelle di legge (almeno per le macropermanenti, poiché per le menomazioni comprese tra 1 e 9 punti di invalidità vale la Tabella delle Menomazioni approvata con Decreto del Ministero della Salute 3/7/2003, G.U. 11/9/2003 n.211), ha consentito finora il ricorso a parametri elaborati dalla dottrina medico-legale.

L'applicazione di questi parametri extragiuridici, anche se ritenuta legittima in attesa della preannunciata Tabella unica nazionale delle menomazioni alla integrità psicofisica ex D.Lgs. n.209/2005, deve comunque avvenire in modo non soltanto trasparente (mediante l'indicazione del metodo di valutazione seguito in concreto), ma anche e soprattutto logico.

Per meglio comprendere ciò, è sufficiente considerare che nell'infortunistica sociale (INAIL), la rendita è suscettibile di essere rivista nel tempo, per cui il danno futuro è escluso dalla valutazione del danno biologico; mentre la valutazione civilistica deve considerare la possibile fluttuazione del quadro morboso e ricomprendere nella quantificazione, in termini percentuali, del danno biologico la quota prognostica. Ne discende, per logica, che la valutazione civilistica non può mai essere inferiore a quella INAIL e, dal momento che quest'ultima consegue all'applicazione di una tabella normativa (D.M. 12/7200), le tabelle extragiuridiche di origine dottrinale, devono ritenersi superati dai vigenti parametri di legge, quanto meno ove è evidente il conflitto dal punto di vista logico e sistematico.

Di ausilio per l'opinione che si va sostenendo ed a favore della certezza che si invoca, è il recente D.P.R. 3/3/2009 n.37 (G.U. n.93 del 22/4/2009) che, dopo avere stabilito che "Fino alla data di predisposizione delle tabelle di menomazione di cui agli articoli 138, c.1 e 139, c.4 del D.Lgs. n.209 del 2005, la percentuale del danno biologico è determinata in base alla tabella delle menomazioni e relativi criteri applicativi, approvata con decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale 12/7/2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla G.U. n.172 del 25/7/2000 e successive modificazioni" (Tabella INAIL), aggiunge che: "La percentuale del danno biologico, così determinata, può essere aumentata, ai sensi degli articoli 138, c.3 e 139, c.3 del D. Lgs. n.209 del 2005 ...".

Per quanto il richiamato D.P.R. n.37/2009 riguardi il riconoscimento delle infermità per il personale militare impiegato nelle missioni all'estero, dallo stesso si desume: a) che la Tabella INAIL delle menomazioni si estende e, in mancanza di tabelle normative, può legittimamente essere estesa

***LaPrevidenza.it Notiziario n° 21 del 4.11.2009***

(specie quando le tabelle extragiuridiche conducono a risultati illogici), oltre il campo dell'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali; b) che la percentuale di danno biologico determinata in ambito INAIL, costituendo il riconoscimento minimo, può solo subire variazioni in aumento e non in diminuzione.

D'altra parte, l'art.13 del D.Lgs. 23/2/2000 n.38, piuttosto che rappresentare un limite applicativo, può essere inteso nel senso che riconosce (quanto meno possibile) validità generale ai criteri da applicare ai fini della tutela indennitaria del danno biologico in infortunistica sociale, "in attesa dei criteri per la determinazione del risarcimento" in ambito civilistico, in attesa cioè della Tabella unica nazionale.

Se così non fosse, la medesima menomazione verrebbe arbitrariamente valutata, ad insindacabile scelta di parametri non normativi da parte del medico legale, andando incontro, per di più, alle rilevate conseguenze, palesemente illogiche.

Senza alcun dubbio, se solo nel caso degli infortuni lavorativi (in itinere) si applicasse la Tabella INAIL delle menomazioni, sarebbe innegabile la disparità di trattamento tra soggetti danneggiati, lavoratori e non lavoratori; mentre, se il "valore uomo" perduto venisse uniformemente valutato (come dovrebbe essere), nessuna disparità si riscontrerebbe.

Secondo il Tribunale di Montepulciano sarebbe d'ostacolo anche "la mancanza di omogeneità tra le due tabelle di determinazione del danno" (quella INAIL e quella, o per meglio dire, quelle in uso in ambito di R.C.).

Se il danno non patrimoniale di tipo biologico è unico, oltre che unitario ed onnicomprensivo, ingiustificate sarebbero due tabelle diverse, per valutare lo stesso "valore uomo" perduto.

Inoltre, se fosse vero (ma non lo è) che la Tabella INAIL non copre l'area dei danni c.d. Complementari, a maggior ragione la valutazione civilistica/risarcitoria non potrebbe essere inferiore rispetto a quella previdenziale/indennitaria.

## **Approfondimenti**

### **Lo straordinario del dirigente medico: va pagato anche in assenza della preventiva autorizzazione della Pubblica Amministrazione**

*Di Matteo Forconi e Rosa Rita Gallo avvocati*

Una sentenza rivoluzionaria. È quella pronunciata dal Giudice del Lavoro di Firenze che, in accoglimento del ricorso presentato da un dirigente medico chirurgo contro la Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi, condanna la datrice di lavoro al pagamento integrale delle ore di straordinario prestate dal dipendente. A fondamento della domanda il medico poneva l'ultimo prospetto mensile rilasciato da Careggi nel quale veniva evidenziato un certo monte ore di straordinario. Il carattere saliente della vicenda è che quelle ore di straordinario sono maturate nel corso di oltre dieci anni di attività, prima sotto l'egida della USL 10 e poi sotto l'Azienda Careggi, e sono state prestate sempre in difetto di una preventiva autorizzazione scritta.

La sentenza si pone pertanto in assoluta controtendenza rispetto alla costante giurisprudenza tanto del Giudice Ordinario, ma soprattutto del Giudice Amministrativo le cui pronunce rispondevano al principio secondo cui la Pubblica Amministrazione è tenuta ad erogare compensi per lavoro straordinario solo in presenza di una preventiva formale autorizzazione da parte della Pubblica Amministrazione. Solo in tal modo, difatti, si renderebbe possibile controllare, nel rispetto dell'art. 97 della Costituzione, le ragioni di pubblico interesse che rendono opportuno il ricorso a prestazioni lavorative eccezionali del dipendente. Inoltre, la preventiva autorizzazione rappresenterebbe lo strumento per evitare che, attraverso incontrollate erogazioni di somme per prestazioni di lavoro straordinario, si possano superare i limiti di spesa fissati dalle previsioni di bilancio.

Ostativo al riconoscimento del compenso per il lavoro straordinario sarebbe anche il D.Lvo 502/1992 che ha introdotto per la dirigenza medica il concetto di "retribuzione onnicomprensiva", intendendo con tale dizione una retribuzione correlata non tanto all'orario svolto, quanto al raggiungimento dell'obiettivo assegnato. Concetto questo che svincolerebbe il medico da un preciso orario da considerarsi "ordinario". In forza di tutto ciò, finora la circostanza che il dirigente medico avesse effettuato prestazioni eccedenti l'orario obbligatorio di lavoro, non veniva intesa come sufficiente a radicare il suo diritto alla relativa retribuzione, ostando a tale riconoscimento, tanto la preventiva autorizzazione, quanto la c.d. "retribuzione onnicomprensiva".

Il Tribunale di Firenze, tuttavia, supera completamente le considerazioni sopra esposte e, con argomentazioni assolutamente condivisibili, giunge al riconoscimento della domanda del medico.

Il monte di ore di straordinario, osserva il Giudicante, non è stato oggetto di riposo compensativo, non è stato retribuito, non è stato recuperato all'atto delle dimissioni e comunque non è contestato dalla datrice di lavoro. Anzi, tale monte ore straordinario rappresenta per il lavoratore una sorta di patrimonio permanente che, fino alla cessazione del rapporto, è solo suscettibile di incrementi e diminuzioni. Prova ne sia il fatto che quel monte ore venga aggiornato mensilmente dalla stessa Amministrazione proprio in funzione di quelle diminuzioni e/o incrementi e venga mensilmente specificato a mezzo dei prospetti mensili consegnati regolarmente al dipendente. Aderendo alla tesi del ricorrente, il Giudice del Lavoro accorda a tale documento il valore di un autentico riconoscimento di debito: trattandosi di dichiarazioni svantaggiose per il dichiarante, queste faranno piena prova a carico del soggetto da cui provengono. Queste considerazioni assorbono completamente ogni obiezione circa la presunta necessità di distinguere l'ente pubblico sotto le cui dipendenze lo straordinario sia stato prestato: poiché è l'Azienda Ospedaliera Universitaria Careggi

***LaPrevidenza.it Notiziario n° 21 del 4.11.2009***

a riconoscerlo, è nei suoi confronti che potranno essere interamente rivendicati quei diritti allo stesso conseguenti.

Infine, vengono agilmente superate anche le obiezioni sulla presunta retribuzione onnicomprensiva accordata al dirigente medico e sul difetto di preventiva autorizzazione.

Sul primo punto, osserva il Giudice come da un lato, il contratto collettivo di riferimento sancisca all'art. 14 che "l'orario di lavoro dei dirigenti .. è confermato in 38 ore settimanali " e che le prestazioni di lavoro eccedenti l'orario dovuto debbano essere oggetto di contrattazione, dall'altro come la prestazione di lavoro straordinario emerga proprio da quel prospetto orario fornito dalla stessa datrice di lavoro.

Quanto alla preventiva autorizzazione, questa emergerebbe dal fatto che lo straordinario sia stato prestato esclusivamente in ottemperanza di una turnazione oraria stabilita dal primario del reparto, e non per un mero e arbitrario motus del medico. I turni di servizio stabiliti dal superiore gerarchico, avendo carattere vincolante, costituivano orario di lavoro a tutti gli effetti.

Con questa sentenza si apre dunque, nell'ambito della dirigenza medica, una nuova prospettiva: il lavoro straordinario, pur reso in assenza di preventiva autorizzazione, ma in ottemperanza di ordini di servizio superiori, può essere retribuito.

(Matteo Forconi e Rosa Rita Gallo - Avvocati)



### **NOTIZIARIO**

**Per ricevere gratuitamente il Notiziario è necessario registrarsi nell'area utenti del sito. Riceverete ogni settimana la nostra newsletter.**

All'inizio di ogni mese, con la prima newsletter disponibile verrà allegato il file PDF con tutte le notizie pubblicate dall'Osservatorio. Per una maggiore praticità il notiziario in PDF conterrà tutti i link diretti alle news “pubbliche”.

### **COME SOSTENERE IL NOSTRO PROGETTO**

*Se ritenete utile e interessante la nostra attività di informazione potete sostenere l'Osservatorio*

- Scaricando i nostri banner oppure i feed RSS - XML ed inserendoli sul vostro sito ([http://www.laprevidenza.it/rss\\_file.xml](http://www.laprevidenza.it/rss_file.xml));
- Segnalando [www.laprevidenza.it](http://www.laprevidenza.it) ed il nostro servizio di consulenza legale on line – [consulenza@laprevidenza.it](mailto:consulenza@laprevidenza.it) - ai vostri amici, colleghi e conoscenti;
- ***Inviando una copia di questo notiziario a tutti i vostri conoscenti;***
- Inviando in redazione materiale giuridico anche commentato;
- Mantenendo aggiornato il vostro sito inserendo un semplice ticker con le nostre news – [http://www.laprevidenza.it/laprevidenza\\_rss.cfm](http://www.laprevidenza.it/laprevidenza_rss.cfm)
- Impostando [www.laprevidenza.it](http://www.laprevidenza.it) come tua pagina iniziale;
- Segnalando a tutti i tuoi amici su facebook, twitter, ecc. il nostro gruppo giuridico [LAPREVIDENZA.IT](http://LAPREVIDENZA.IT) – [OSSERVATORIO GIURIDICO](http://OSSERVATORIO GIURIDICO)

### **HAI UNA PAGINA PERSONALE SU GOOGLE o YAHOO?**

**Aggiungi le nostre news sulla tua pagina personale – Clicca sul motore che ti interessa**



**Redazione: [info@laprevidenza.it](mailto:info@laprevidenza.it) – Staff: [staff@laprevidenza.it](mailto:staff@laprevidenza.it)**